



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA  
DIREZIONE GENERALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI  
Divisione VIII – Interventi per l'innovazione tecnologica, per l'innovazione nelle nuove imprese  
e per le reti di imprese, programmi integrati di ricerca e sviluppo

**IL DIRETTORE GENERALE**

**DECRETO DI CONCESSIONE 01870 DEL 26 NOVEMBRE 2012**

**VISTO** il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, modificato con Decreto Legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233 e successivo decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con legge 14 luglio 2008, n. 121, concernente l'organizzazione del governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

**VISTA** la legge del 7 agosto 1990, n. 241 che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

**VISTO** l'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, che istituisce presso il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT);

**VISTA** la Direttiva 16 gennaio 2001 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato contenente direttive per la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46;

**VISTA** la Direttiva 10 luglio 2008 concernente l'adeguamento della Direttiva 16 gennaio 2001 alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), pubblicata nella G.U.R.I del 10 settembre 2008, n. 212;

**VISTA** la decisione della Commissione europea (C 2007) 6461 del 12 dicembre 2007 con la quale è stato autorizzato l'aiuto di Stato 302/2007 per il sostegno di attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

**VISTO** il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 27 marzo 2008, n. 87 recante il Regolamento di istituzione del regime di aiuto a favore



delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, autorizzato dalla Commissione Europea con la predetta decisione del 12 dicembre 2007, pubblicato nella G.U.R.I del 20 maggio 2008, n. 117;

**CONSIDERATO** che gli interventi, di cui all'articolo 14 della legge n. 46/82, del Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica, già adeguati alla "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2006/C 323/01), con il predetto DM del 10 luglio 2008, sono pienamente coerenti con l'ambito di applicazione del regime di aiuti n. 302/07 istituito con il succitato Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 marzo 2008;

**VISTO** il Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 16 gennaio 2009 che, tenuto conto delle risorse disponibili per l'anno 2009, definisce la loro ripartizione tra gli interventi di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 1 comma a) del predetto decreto del 16 gennaio 2009, che attribuisce 80 milioni di euro di risorse FIT e 40 milioni di euro di risorse del PON Ricerca e Competitività 2007 – 2013 per un intervento agevolativo, da attuarsi con procedura valutativa a sportello, a favore di progetti che realizzano innovazioni di prodotto e/o di processo volti a sostituire nei processi di produzione sostanze chimiche "estremamente preoccupanti", rispondenti ai criteri di cui all'art. 57 del regolamento CE 1907/2006 (REACH), da avviare entro il primo trimestre 2009;

**VISTO** il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 marzo 2009, pubblicato nella G.U.R.I. del 8 aprile 2009, n. 82, recante le modalità di attuazione degli interventi volti ad agevolare programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche "estremamente preoccupanti" di cui all'art. 57 del Regolamento CE 1907/2006 (REACH);

**VISTA** la circolare del Ministero delle Attività Produttive del 26 ottobre 2001, n. 1035030 che individua i soggetti gestori per l'istruttoria connessa alle agevolazioni di cui alla Legge 17 febbraio 1982, n. 46;

**VISTO** il comma 2 dell'art. 4 della suddetta Direttiva 10 luglio 2008 che stabilisce i criteri per l'individuazione del tasso di riferimento da applicare alle



agevolazioni concesse a carico del Fondo per il periodo di preammortamento e di ammortamento;

**VISTA** la Comunicazione (2008/C 14/02) della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella G.U.U.E. del 19/01/2008 C14;

**VISTO** l'art.4 comma, 4 del D.M. del 13/03/2009 il quale stabilisce che in caso di insufficienza delle risorse disponibili, l'ammissione alle agevolazioni è disposta in misura parziale, commisurata ai rispettivi costi ritenuti agevolabili, con una riduzione proporzionale operata sul contributo alla spesa e ove necessario sul finanziamento agevolato ovvero sul contributo in conto interessi;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico nella riunione del 22 marzo 2011, con il quale il predetto programma è stato ammesso alle agevolazioni del Fondo per l'Innovazione Tecnologica, per un costo complessivo di € 2.072.590,00;

**VISTA** la richiesta alla Prefettura di Milano del 17 maggio 2012, per il rilascio della certificazione contenente le informazioni prescritte ai termini dell'art. 4 del Decreto Legislativo 07/08/1994 n. 490 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi del DPR 03/06/1998 n. 252 e del Decreto Legislativo n. 159 del 06/09/2011 recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";

**CONSIDERATO** che, alla data del presente decreto, la certificazione antimafia non risulta pervenuta e che pertanto, essendo trascorsi 45 giorni dalla data della relativa richiesta alla competente Prefettura di Milano, si procede alla emissione del decreto di concessione sotto condizione risolutiva, subordinando l'erogazione delle agevolazioni concesse all'acquisizione delle predette informazioni ai sensi di quanto previsto dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136, dell'art. 84 del Decreto Legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, e dell'art. art.11 commi 2 e 3 del medesimo DPR 03/06/1998, n. 252;

**TENUTO CONTO** della limitata disponibilità delle risorse a valere sul FIT per la completa attuazione degli interventi agevolativi in favore di programmi svolti nelle Aree fuori Obiettivo Convergenza, e che pertanto l'intervento del fondo potrà avvenire sottoforma di finanziamento agevolato ovvero di contributo in conto interessi, con riserva di eventuale integrazione per la parte



spettante di contributo alla spesa, in virtù di quanto disposto dal citato articolo 4 comma 4 del D.M. del 13/03/2009

## DECRETA

### Art. 1

(Concessione delle agevolazioni)

1. Alla società di ricerca Icap Leather Chem Spa, con sede legale in 20020 Lainate (MI), Via Donizetti, 29, C.F. 00796510154, classificata MI, appresso denominata *Soggetto beneficiario*, sono concesse le agevolazioni, di cui al comma 2, a valere sul Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT), di cui all'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, per la realizzazione del programma di sviluppo sperimentale concernente «Nuova famiglia di poliuretani per applicazioni conciarie ed eliminazione dell'idrazina (CAS 302-01-2) dal relativo processo produttivo», individuato con il numero A02/1935/00/X14, avente le caratteristiche indicate all'articolo 2.
2. L'agevolazione, calcolata sulla base del tasso di riferimento vigente alla data del presente decreto pari al 1,89%, è concessa nella forma di finanziamento agevolato, da rimborsare secondo le modalità indicate nel successivo articolo 5, per l'importo di € 1.036.295,00.
3. L'agevolazione di cui al comma 2 sono determinate nel rispetto dei massimali di aiuto previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

### Art. 2

(Caratteristiche del programma di sviluppo sperimentale)

1. Il programma di sviluppo sperimentale di cui all'articolo 1, diretto dal responsabile Andrea Bienati, è svolto in Via Donizetti 29/31 - 20020 Lainate (MI) Via Valle 20 - 36071 Arzignano (VI); Via dell'Industria - 56022 Castelfranco di Sotto (PI), ha una durata di 36 (trentasei) mesi, a partire dal 2 luglio 2009 e con termine al 1 luglio 2012 e prevede costi complessivi (al netto dell'IVA) di € 2.072.590,00 distribuiti per aree, attività e tipologia di spesa come di seguito indicato:



COSTI AGEVOLABILI	In aree Obiettivo Convergenza	In altre aree	TOTALE
A.1) Attività di sviluppo		1.311.480,00	1.311.480,00
A.2) Attività di ricerca		761.110,00	761.110,00
TOTALE		2.072.590,00	2.072.590,00

A.1) ATTIVITÀ DI SVILUPPO	In aree Obiettivo Convergenza	In altre aree	TOTALE
A.1.1) Personale interno		899.600,00	899.600,00
A.1.2) Spese generali		269.880,00	269.880,00
A.1.3) Strumenti attrezzature e opere murarie			
A.1.4) Acquisizione servizi di consulenza		30.000,00	30.000,00
A.1.5) Materiali e forniture		112.000,00	112.000,00
Totale generale attività di sviluppo		1.311.480,00	1.311.480,00

A.2) ATTIVITÀ DI RICERCA	In aree Obiettivo Convergenza	In altre aree	TOTALE
A.2.1) Personale interno		492.200,00	492.200,00
A.2.2) Spese generali		147.660,00	147.660,00
A.2.3) Strumenti attrezzature e opere murarie		26.250,00	26.250,00
A.2.4) Acquisizione servizi di consulenza		30.000,00	30.000,00
A.2.5) Materiali e forniture		65.000,00	65.000,00
Totale generale attività di ricerca		761.110,00	761.110,00



**Art. 3**  
(Impegni del *Soggetto beneficiario*)

1. Il *Soggetto beneficiario* si impegna a:

a) realizzare il programma secondo le modalità e nei termini indicati nel presente decreto e nel punto D del piano di sviluppo, allegato alla domanda di agevolazione, così come eventualmente modificato a seguito dell'istruttoria svolta dal Gestore, e risponde direttamente della realizzazione del programma nonché dell'adempimento di tutti gli altri impegni ed oneri previsti, anche per le attività svolte da soggetti terzi;

a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di controlli e monitoraggi disposti dal Ministero dello Sviluppo Economico, nonché da competenti organismi statali, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni e corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero;

b) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;

c) evidenziare l'attuazione del programma nella relazione di bilancio relativa a ciascuno degli esercizi immediatamente successivi a quello in cui hanno luogo le singole erogazioni delle agevolazioni.

**Art. 4**  
(Erogazioni)

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono erogate dal GestoreCentrobanca S.p.A., previa acquisizione delle informazioni prefettizie, in non più di tre quote, più l'ultima a saldo, sulla base del seguente piano delle erogazioni definito a fronte degli stati di avanzamento del programma:



ANNO	2012		TOTALE
SAL	1		
Costi ammessi (%)	100,00%		100,00%
Costi ammessi (€)	2.072.590,00		2.072.590,00
Erogazioni per (%)	100,00%		100,00%
Finanziamento (€)	1.036.295,00		1.036.295,00
Contributo in c/Interessi			
Contributo alla spesa per Organismi di ricerca (€)			

L'eventuale concessione della proroga prevista dall'art. 5, comma 3 della direttiva 10 luglio 2008, non comporta la modifica del presente piano delle erogazioni, ma solo lo slittamento dell'ultima quota.

2. Ai fini dell'erogazione delle singole quote di agevolazioni il *Soggetto beneficiario* deve presentare al Gestore un'apposita richiesta, redatta secondo le linee guida e gli schemi resi disponibili dal Ministero sul proprio sito internet ([www.sviluppoeconomico.gov.it](http://www.sviluppoeconomico.gov.it)), unitamente alla seguente documentazione:

a) relazione tecnica, inerente le attività di sviluppo e di ricerca svolte, gli obiettivi, anche parziali, raggiunti e le difficoltà operative e tecnologiche affrontate e superate e le eventuali variazioni intervenute nella realizzazione del programma;

b) per la sola erogazione a saldo, rapporto tecnico finale inerente le attività di sviluppo e di ricerca svolte, gli obiettivi effettivamente raggiunti e gli eventuali scostamenti rispetto al programma originariamente approvato;

c) copia conforme della documentazione di spesa (fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente).

3. In relazione alle richieste di erogazione delle singole quote per stato di avanzamento, il *Soggetto beneficiario* può presentare richiesta di erogazione soltanto quando abbia sostenuto costi almeno pari a quelli previsti nel piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento. In ogni caso, la richiesta di erogazione deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro il 31 dicembre successivo a quello previsto nel piano delle erogazioni. L'erogazione



della quota di agevolazioni, che è comunque subordinata all'acquisizione delle informazioni richieste alla Prefettura come evidenziato nelle premesse del presente Decreto, è effettuata dal Gestore entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta e della relativa documentazione formalmente e tecnicamente completa, sulla base dei costi ritenuti ammissibili, a condizione che il *Soggetto beneficiario* non risulti moroso per qualsiasi operazione a carico del Fondo.

L'ammontare complessivo delle erogazioni nel periodo di attuazione del programma non può superare l'80% dell'ammontare delle agevolazioni di cui al precedente articolo 1. Il residuo 20%, da detrarre dall'erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento o, se necessario, anche a quello precedente, viene erogato a saldo ai sensi di quanto previsto al comma 5.

4. Per i soli programmi proposti da imprese di piccole o medie dimensioni, la prima erogazione, per un importo commisurato alle spese previste per il primo ed eventualmente per il secondo stato di avanzamento, nel limite del 25% del totale delle agevolazioni concesse, può essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria incondizionata ed escutibile a prima richiesta o polizza assicurativa.

5. La richiesta di erogazione a saldo dovrà essere presentata dal *Soggetto beneficiario*, unitamente alla documentazione indicata al comma 2, al Gestore entro tre mesi dalla conclusione del programma, pena la revoca delle agevolazioni. L'erogazione del saldo delle agevolazioni, che è comunque subordinata all'acquisizione delle informazioni richieste alla Prefettura, è disposta entro sei mesi dalla data di trasmissione della richiesta previo svolgimento da parte del Ministero degli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, della Direttiva 10 luglio 2008, e una volta rideterminato, con apposito decreto del Ministero, l'ammontare delle agevolazioni sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

6. Nel caso in cui l'esame della documentazione presentata ai fini delle erogazioni non abbia dato esito positivo, il Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al *Soggetto beneficiario*, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.





In ogni caso le erogazioni sono subordinate, per quanto attiene ai tempi, alla effettiva disponibilità delle somme necessarie.

7. Qualora successivamente alle erogazioni di cui sopra, venga accertato che le stesse siano avvenute, in tutto o in parte, a fronte di costi non congrui, non pertinenti o comunque non ammissibili al finanziamento, il Gestore opera il conguaglio sulle quote eventualmente ancora da erogare oppure, nell'ipotesi di insufficienza di queste o di avvenuto esaurimento delle erogazioni, il *Soggetto beneficiario* deve restituire in un'unica soluzione, entro giorni 15 dalla richiesta scritta, la accertata eccedenza, maggiorata dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) allora vigente, decorrente dalla data di accreditamento, mediante versamento sul conto corrente bancario indicato dal Gestore.

8. (solo per i programmi che prevedono il contributo in conto interessi) Le agevolazioni concesse a titolo di contributo in conto interessi, di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera a), sono erogate in via anticipata, attualizzando al tasso di riferimento vigente alla data di erogazione della quota di finanziamento bancario spettante in relazione ai costi sostenuti, le componenti di contributo in conto interessi relative alle singole rate di preammortamento ed ammortamento riferite alla quota di finanziamento bancario spettante in relazione ai costi sostenuti. L'erogazione di dette agevolazioni è, comunque, subordinata alla stipula del contratto di finanziamento bancario.

#### ART. 5

(Rimborso del finanziamento agevolato)

1. Il finanziamento agevolato, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è rimborsato dal *Soggetto beneficiario*, in n. 8 rate annuali costanti posticipate, comprensive di capitale e di interesse, la prima delle quali, decorrente dalla data di conclusione del periodo di preammortamento, al tasso del 0,3780%, corrispondente al 20% del tasso di riferimento vigente alla data del presente decreto.

2. Gli interessi relativi al periodo di preammortamento, calcolati sulla base delle effettive erogazioni del finanziamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), e del periodo di godimento delle stesse, sono corrisposti annualmente



a partire dalla stessa data dell'anno successivo alla data del presente decreto, allo stesso tasso indicato al comma 1.

3. Il *Soggetto beneficiario* versa gli interessi di preammortamento e le rate di ammortamento sul conto corrente bancario indicato dal Gestore.

4. Nel caso di ritardo, per non più di un anno, nel pagamento degli interessi e delle rate di ammortamento, decorre di pieno diritto, a favore del Ministero, un interesse di mora pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente, maggiorato di tre punti percentuali. Gli interessi di mora decorrono senza bisogno di alcuna intimazione, né messa in mora, ma soltanto per la scadenza del termine.

5. Il *Soggetto beneficiario* può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito derivante dal finanziamento agevolato concesso con il presente atto. Al fine del calcolo del finanziamento da rimborsare, gli importi per cui è stato richiesto il rimborso anticipato si intendono scaduti ed esigibili alle date stabilite per il rimborso stesso. Ogni importo dovuto per ciascuna scadenza è pagabile al Ministero, per il suo valore attuale, alla data della richiesta di estinzione anticipata. A tale scopo sarà utilizzato lo stesso tasso applicato per il piano dei pagamenti a carico del *Soggetto beneficiario*. Nel caso di rimborso parziale, tutti i pagamenti andranno a decurtazione delle rate di rimborso in ordine inverso a quello della loro scadenza. Tutti i pagamenti effettuati dal *Soggetto beneficiario* in via anticipata non ripristinano comunque la disponibilità del finanziamento esistente prima del pagamento.

#### **Art. 6** (Variazioni)

1. Eventuali variazioni relative agli obiettivi del programma di sviluppo e alla localizzazione delle attività devono essere tempestivamente comunicate al Ministero, per il tramite del Gestore, corredando la comunicazione con una argomentata relazione illustrativa.

2. Eventuali variazioni conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attività dovranno essere comunicate al Gestore, affinché proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti ai fini dell'eventuale dell'assenso da parte del Ministero.



3. Fino a quando le proposte di variazione di cui ai commi precedenti non siano state approvate, il Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni.
4. Tutte le eventuali altre variazioni saranno valutate dal Gestore in sede di erogazione delle singole quote di agevolazioni.

**ART. 7**  
(Revoche)

1. Il Ministero, sentito il Gestore, può revocare i benefici concessi, in tutto o in parte, verificandosi anche una sola delle seguenti ipotesi:
  - a) verifica dell'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili all'impresa e non sanabili;
  - b) mancato rispetto dei termini massimi previsti per la realizzazione del programma indicati all'articolo 3, come eventualmente prorogati ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della direttiva del 10 luglio 2008;
  - c) mancata presentazione degli stati di avanzamento entro un anno dalle date previste nel piano delle erogazioni per il raggiungimento dei costi di ciascuno dei predetti stati di avanzamento;
  - d) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro tre mesi dalla data di ultimazione del programma;
  - e) mancata realizzazione del programma;
  - f) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di sviluppo, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili.
2. In caso di revoca, il *Soggetto beneficiario* non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire, in tutto o in parte, il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31/03/1998, n. 123, qualora la revoca sia disposta per l'ipotesi di cui al precedente comma 1, lettera a).
3. E', inoltre, revocato il finanziamento agevolato nel caso di mancata restituzione protratta per oltre un anno degli interessi di preammortamento o delle rate di finanziamento concesso. La revoca è parziale e commisurata alla



quota di finanziamento agevolato non restituita. Analogamente è revocato il contributo in conto interessi nel caso di risoluzione del contratto di finanziamento bancario per inadempimento degli obblighi in esso previsti. In tale caso, la revoca è parziale e commisurata al contributo in conto interessi relativo alla quota di finanziamento bancario non rimborsata.

#### **Art. 8**

(Controlli e ispezioni)

1. Il Ministero può controllare l'andamento delle attività e la loro rispondenza al programma, nonché la pertinenza, l'effettivo ammontare e la congruità delle spese e dei costi sostenuti, secondo i criteri e con le modalità che riterrà più opportuni e può disporre, in ogni fase della procedura, ispezioni, anche per il tramite del Gestore.
2. Nel caso in cui i suddetti controlli non abbiano dato esito positivo, il Gestore sospende l'erogazione delle agevolazioni, in tutto o in parte, comunicandone i motivi al *Soggetto beneficiario*, il quale deve regolarizzare la propria posizione entro il termine massimo di 30 giorni dalla data della richiesta.

#### **Art. 9**

(Controversie)

1. Per ogni eventuale controversia riguardante il presente decreto, è esclusivamente competente il Foro di Roma. Le parti eleggono domicilio come segue: il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma e il *Soggetto beneficiario* presso la propria sede legale indicata nell'articolo 1 del presente decreto.
2. Tutte le spese, anche notarili, dipendenti e conseguenti dal presente decreto, nonché eventuali oneri fiscali, sono ad esclusivo carico del *Soggetto beneficiario*.

#### **Art. 10**

(Disposizioni finali)



1. L'onere per l'agevolazione concessa a favore del programma disciplinato con il presente Decreto è posto a carico delle risorse del FIT, da erogare:
  - a) per € 1.036.295,00, relativi al finanziamento agevolato, sulla contabilità speciale n. 1201 "Fondo speciale rotativo per l'Innovazione Tecnologica – Legge 46/82";
2. L'efficacia del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Carlo Sappino)

Il sottoscritto Antonio Gandolfi, nato a Milano il 12 aprile 1935, rappresentante legale di Icap Leather Chem Spa, in qualità di Amministratore Unico, sottoscrive il presente Decreto, per accettazione degli obblighi ed oneri in esso indicati.

L'AMMINISTRATORE UNICO DI  
Icap Leather Chem Spa  
(Antonio Gandolfi)